

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Directa Responsabilità civile per stabili

Osservazione:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.

Prescrizioni formali

Le comunicazioni possono essere trasmesse per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo (ad es. e-mail). Visana declina ogni responsabilità per i casi in cui eventuali difetti riguardino ambiti che ricadono sotto la responsabilità personale dello stipulante (ad esempio, l'utilizzo di un canale di comunicazione non codificato).

A Basi giuridiche

Le basi giuridiche sono costituite dagli accordi rientranti nella polizza, dalla Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA), dal Codice civile svizzero e dal Codice delle obbligazioni.

Nel Principato del Liechtenstein, oltre agli accordi stipulati nella polizza, si applica la Legge sul contratto di assicurazione ivi vigente (VersVG).

B Stipula e contenuto dell'assicurazione

1. Inizio, durata e scadenza

L'assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valida per la durata ivi concordata. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene notificata la disdetta.

2. Obbligo di notifica

Al momento della conclusione del contratto, lo stipulante deve fornire a Visana, su richiesta scritta della stessa, indicazioni corrette su tutti i fatti rilevanti per la valutazione del rischio in quanto e come gli sono o gli devono essere noti. Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione di Visana a concludere il contratto o a concluderlo alle condizioni convenute.

3. Contenuto della polizza ed estensione dell'assicurazione

L'estensione della protezione assicurativa dipende dalle coperture concordate, dalle Condizioni generali del contratto d'assicurazione (CGA) nonché dalle eventuali Condizioni complementari e dalle Condizioni particolari. La polizza contiene le assicurazioni desiderate, nonché le rispettive somme garantite e le franchigie.

3.1 Persone assicurate

È assicurata la responsabilità civile legale:

1. della persona assicurata come proprietario dello stabile, del fondo e degli impianti assicurati. Se l'assicurato è una società di persone, una comunione di proprietari in comune (ad es. una comunione ereditaria) o se l'assicurato ha

concluso l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunità o le altre persone che beneficiano dell'assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante;

2. dei rappresentanti dello stipulante, come pure le persone incaricate dell'amministrazione o della sorveglianza dello stabile, del fondo e degli impianti assicurati;
3. dei dipendenti e degli altri ausiliari dello stipulante (con eccezione degli imprenditori indipendenti e dei professionisti come subappaltatori, ecc.) che svolgono attività in relazione al fondo, allo stabile e all'impianto assicurato. Sono esclusi i regressi e le rivele avanzate da terzi per prestazioni che questi ultimi hanno causato al danneggiato;
4. è altresì assicurata la responsabilità del proprietario del fondo, qualora lo stipulante sia soltanto proprietario dell'edificio ma non del fondo (diritto di superficie).

3.2 Validità temporale e territoriale

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano nel luogo assicurato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclaves di Büsingen e Campione d'Italia durante la validità del contratto.

Per sinistro si intendono tutti i danneggiamenti o la distruzione che si verificano in seguito alla medesima causa.

3.3 Limitazioni generali dell'estensione dell'assicurazione

Non sono assicurati nell'assicurazione di responsabilità civile per stabili le pretese:

- a) per danni che riguardano le persone assicurate, le persone che vivono nella stessa economia domestica oppure le cose di loro proprietà;
- b) in relazione a una carica ufficiale e un'attività professionale e in relazione a un'azienda commerciale o agricola;
- c) per danni causati dall'usura o che si verificano a poco a poco, a meno che la causa del danno non sia riconducibile a un evento imprevisto e improvviso;
- d) dovute a smarrimento o danneggiamento di dati e software che non sono riconducibili a un danno assicurato;
- e) per la responsabilità dell'autore da ogni conseguenza di un tentato crimine, delitto o vie di fatto;
- f) per danni che le persone assicurate si sarebbero dovute aspettare con probabilità preponderante o che hanno accettato;
- g) fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali o quelle derivanti dall'inadempienza di obblighi assicurativi legali o contrattuali;
- h) relative all'amianto;
- i) per la responsabilità civile del committente per il danneggiamento di fondi e altre opere causate da lavori di demolizione, sterro o costruzione (eccetto copertura secondo l'articolo J, cifra 1.3);
- j) per pregiudizi economici che non risultano né da una lesione alla persona assicurata né da un danno materiale assicurato o da un danno agli animali;
- k) per i costi o risarcimenti risultati da una procedura penale o amministrativa;
- l) per le lesioni alla persona che colpiscono una persona impiegata dallo stipulante in virtù di un contratto di locazio-

ne di personale (locazione di lavoro o di servizio), nel compimento della sua attività nell'ambito del contratto di lavoro o della sua attività professionale per lo stabile, il fondo o l'impianto assicurato. L'esclusione è limitata ai regressi e alle rivalse avanzati da terzi per prestazioni che questi ultimi hanno causato al danneggiato;

- m) di origine nucleare ai sensi della legislazione federale sulla responsabilità civile in materia nucleare e in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser;
- n) per danni di ogni tipo riconducibili a eventi bellici, atti parabellici e disordini di ogni tipo.

C Modifica dell'assicurazione

Lo stipulante può adeguare l'assicurazione se la sua situazione personale o l'interesse assicurativo (rischio) hanno subito modifiche. Visana si riserva il diritto di adattare i premi alle nuove condizioni.

Lo stesso vale anche nel caso in cui le basi legali abbiano subito modifiche. Le nuove condizioni d'assicurazione vengono comunicate al più tardi 25 giorni prima della loro entrata in vigore. Se, in caso di coperture disciplinate dalla legge, le modifiche dell'estensione vengono stabilite da un'autorità federale, non sussiste il diritto a disdire il contratto.

D Annullamento dell'assicurazione

1. Alla scadenza del contratto concordata

Ambedue le parti possono disdire il contratto per iscritto alla scadenza del contratto concordata. La disdetta da parte dello stipulante deve pervenire a Visana al più tardi tre mesi prima della scadenza concordata. Se il contratto viene disdetto da Visana, la disdetta deve pervenire allo stipulante al più tardi tre mesi prima della scadenza concordata.

Anche se è stata concordata una durata più lunga, il contratto può essere disdetto per la fine del terzo anno o di qualsiasi anno successivo, per iscritto e con un preavviso di tre mesi.

2. In caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione

Visana può disdire il contratto per iscritto qualora lo stipulante, nel rispondere alle domande della proposta d'assicurazione, abbia fornito indicazioni errate su un fatto rilevante per la valutazione del rischio o se lo ha ommesso violando l'obbligo di dichiarazione. La disdetta diventa efficace alla data di ricezione da parte dello stipulante.

La disdetta comporta l'estinzione dell'obbligo di prestazione da parte di Visana per danni già avvenuti il cui verificarsi e la cui entità sono stati influenzati dall'omissione o dall'errata indicazione di un fatto rilevante per la valutazione del rischio. Le prestazioni già erogate devono essere rimborsate. Il diritto di disdetta si estingue dopo quattro settimane dal momento in cui Visana è venuta a conoscenza della violazione.

3. In caso di violazione dell'obbligo di informare

Lo stipulante può disdire per iscritto in caso di inadempienza da parte di Visana dell'obbligo di informare prima della stipula del contratto. Il diritto di disdetta si estingue dopo quattro settimane dal momento in cui lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione di tale obbligo e delle informazioni ai sensi dell'art. 3 LCA, al più tardi però due anni dopo detta violazione.

La disdetta diventa efficace alla data della ricezione da parte di Visana.

4. In caso di violazione dell'obbligo di notifica

Qualora lo stipulante ometta di notificare immediatamente un aumento sostanziale del rischio nel corso della durata dell'assicurazione, in seguito Visana non è più vincolata al contratto di assicurazione.

5. In caso di sinistro

Ambedue le parti possono disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro per cui può essere ottenuto un risarcimento. Visana deve disdire al più tardi al momento del pagamento dell'indennizzo ovvero dell'erogazione della prestazione assicurativa. La responsabilità si estingue dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della disdetta da parte dello stipulante. Lo stesso deve disdire al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del versamento dell'indennizzo ovvero dell'erogazione della prestazione assicurativa. In tal caso, la responsabilità di Visana si estingue trascorso il termine di 14 giorni dal momento in cui riceve la disdetta.

6. In caso di modifica dei premi tariffari e delle franchigie

Se i premi tariffari o i regolamenti sulle franchigie subiscono una modifica, Visana può richiedere l'adeguamento dell'assicurazione. A tal fine essa comunicherà allo stipulante le modifiche intervenute al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo. Qualora non acconsenta alle modifiche intervenute, lo stipulante può disdire il contratto. La disdetta è valida se perviene a Visana al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se lo stipulante omette di disdire il contratto, l'adeguamento si considera accettato.

Non danno diritto alla disdetta le modifiche:

- a) di premi o prestazioni a favore dello stipulante;
- b) di premi o franchigie di coperture disciplinate dalla legge se stabilite da un'autorità federale.

7. Altri motivi di annullamento

Visana può disdire il contratto o recedere dallo stesso in caso di frodi nelle giustificazioni del diritto di assicurazione, violazione del divieto di cambiamento in caso di sinistro, nonché nel caso in cui l'evento assicurato sia stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante e in caso di cumulo di assicurazioni. La disdetta diventa efficace alla data della ricezione da parte dello stipulante.

8. In caso di cambio di proprietà

Se lo stabile o il fondo assicurato nella polizza cambia proprietario, il contratto si estingue per il proprietario al momento del cambio di proprietà. Se il contratto si estingue in seguito al decesso del proprietario, la protezione assicurativa decorre ancora per 90 giorni a favore degli eredi.

E Pagamento dei premi

1. Scadenza e pagamento

I premi delle coperture scelte dallo stipulante sono indicati nella polizza e devono essere versati in anticipo alla scadenza per ogni anno assicurativo. Se il pagamento non avviene entro 30 giorni dopo la scadenza, Visana invia un sollecito a spese dello stipulante e concede allo stesso un termine supplementare di 14 giorni. Se il sollecito rimane senza esito, l'obbligo di pre-

stazione da parte di Visana rimane sospeso fino al pagamento integrale del premio, compresi gli interessi e le spese. Qualora sia stato pattuito il pagamento rateale, si considerano differite solo le rate esigibili nel corso dell'anno assicurativo.

2. Rimborso del premio in caso di annullamento

Se l'assicurazione viene annullata anticipatamente per motivi contrattuali o legali, in linea di principio Visana rimborsa allo stipulante il premio per il periodo assicurativo non decorso. In caso di disdetta dell'assicurazione da parte dello stipulante e se quest'ultima è stata in vigore per meno di 12 mesi, non avviene alcun rimborso.

F Doveri e obblighi di notifica

1. Aumento e riduzione del rischio

Nel corso della durata dell'assicurazione, lo stipulante deve dare immediata comunicazione a Visana di un'eventuale modifica di fatti rilevanti per la valutazione del pericolo o di rischi in quanto e come gli sono o gli devono essere noti, nonché dichiarati per iscritto prima della stipula del contratto. Visana è autorizzata ad adeguare il premio alle nuove condizioni o a disdire il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dello stipulante con un preavviso di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante, qualora non sia d'accordo con l'aumento del premio.

In caso di riduzione significativa del rischio, lo stipulante ha diritto a disdire il contratto per iscritto con un termine di 4 settimane oppure a richiedere una riduzione del premio.

2. Notifica di sinistro

In caso di sinistro, lo stipulante deve darne immediata comunicazione contattando senza indugio il Centro sinistri di Visana. Lo stipulante autorizza Visana a richiedere tutte le informazioni utili per la valutazione del sinistro e deve fornire le indicazioni necessarie per motivare il proprio diritto all'indennizzo.

Senza l'autorizzazione di Visana, le persone assicurate non possono riconoscere le pretese dei danneggiati. Lo stipulante deve affidare il disbrigo del sinistro alla compagnia assicurativa; la regolamentazione in vigore è vincolante per la persona assicurata.

Visana deve essere informata immediatamente se, in seguito a un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una procedura penale o amministrativa e se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale o meno.

Le persone assicurate non sono abilitate, senza previa autorizzazione di Visana, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti dalla presente assicurazione.

In caso di procedura penale, amministrativa o civile, Visana si riserva il diritto di assegnare un avvocato alla persona assicurata cui essa concede la procura. I costi o risarcimenti risultanti dalla procedura penale o amministrativa non sono assunti dall'assicurazione.

3. Obbligo di diligenza e obbligo generale di prevenzione dei danni

Le persone assicurate sono soggette all'obbligo di diligenza ed entro un limite di tempo adeguato devono provvedere a spese proprie a porre rimedio a uno stato pericoloso che potrebbe causare un danno.

4. Obbligo di riduzione del danno

Al verificarsi di un sinistro, lo stipulante è tenuto a fare tutto il possibile per ridurre il danno. È indispensabile che lo stipulante:

1. consulti il Centro sinistri di Visana e segua le disposizioni impartite dallo stesso o dall'incaricato di Visana;
2. non apporti modifiche sul luogo del sinistro, se non sono utili alla riduzione del danno o non sono di interesse pubblico.

In tal modo, lo stipulante facilita l'accertamento del danno e il calcolo dell'indennizzo da parte di Visana. Visana fornisce assistenza allo stipulante per rimediare al danno subito e trovare artigiani o altre persone in grado di aiutarlo.

5. Riduzione dell'indennizzo

In caso di violazione colposa di disposizioni o obblighi legali o contrattuali, Visana può ridurre l'indennizzo proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sul verificarsi o sull'entità del danno. Lo stesso vale nel caso in cui non siano state adottate le misure richieste per porre rimedio a uno stato pericoloso non siano state adottate.

Se la violazione o l'omissione sono da considerarsi non colpose in base alle circostanze, non insorge alcun pregiudizio.

G Protezione dei dati

Visana elabora i dati che risultano dal disbrigo dei contratti o dei sinistri e li utilizza in particolare modo per stabilire il premio, effettuare la valutazione della proposta ed eseguire l'elaborazione di casi assicurativi, le analisi statistiche e finalità di marketing. I dati sono conservati in forma fisica o elettronica.

Visana si impegna a trattare in modo confidenziale le informazioni ricevute e può, nella misura richiesta, trasmettere i dati da elaborare a terzi – soprattutto a coassicuratori e riassicuratori – che prendono parte all'esecuzione di un contratto, sia in Svizzera che all'estero.

Inoltre, Visana può richiedere informazioni presso uffici della pubblica amministrazione e a terzi, in particolare in merito all'andamento dei sinistri e al disbrigo dei sinistri. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Lo stipulante ha il diritto di richiedere a Visana le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

H Foro giuridico

In caso di controversie, lo stipulante può presentare ricorso contro Visana Assicurazioni generali SA per i diritti derivanti dall'assicurazione:

1. nel proprio luogo di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein o
2. presso la sede di Visana Assicurazioni generali SA a Berna.

I Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione tutela il patrimonio delle persone assicurate contro le pretese legali avanzate da terzi per danni causati durante la validità del contratto. Visana assume i costi per la difesa delle pretese assicurate ma non giustificate.

È assicurata la responsabilità civile legale per gli stabili, i fondi e i relativi impianti elencati nella polizza (imprese commerciali escluse) in caso di:

1. lesioni alla persona, ovvero omicidio, ferite o altri danni alla salute di persone;
2. danni materiali, ovvero distruzione, danneggiamento o perdita di cose appartenenti a terzi. Il danneggiamen-

to della funzionalità di un oggetto senza che la sostanza stessa dell'oggetto sia danneggiata non costituisce un danno materiale; la morte, il ferimento o altri danneggiamenti alla salute di animali di terzi e la loro perdita sono equiparati ai danni materiali;

3. danni patrimoniali indiretti, ovvero danni patrimoniali riconducibili a una lesione alla persona o a un danno materiale causato alla persona assicurata.

Le limitazioni dell'assicurazione sono elencate all'articolo B cifra 3.3.

J Rischi assicurati per stabili, fondi e impianti

L'assicurazione copre i danni che hanno un nesso causale con lo stato o la manutenzione degli stabili, dei fondi e degli impianti assicurati o con l'esercizio dei diritti di proprietà che ne derivano.

1. Stabili di proprietà delle persone assicurate

È assicurata la responsabilità civile legale per la proprietà degli stabili (imprese commerciali escluse), i fondi e i relativi impianti e dispositivi elencati nella polizza, ivi compresi:

- cisterne e contenitori simili;
- ascensori e montacarichi;
- posteggi e garage per veicoli a motore;
- parchi giochi (con attrezzi, piscinette, ecc.);
- pensiline per biciclette;
- piscine private non adibite a uso pubblico e piscine all'aria aperta, locali hobby;
- edifici adiacenti (rimesse degli attrezzi, box garage, serre, ecc.);
- strade private appartenenti al fondo o allo stabile.

È coassicurata la responsabilità civile legale come:

1.1 Proprietari di uno stabile con diritto di superficie

Superficiario di una proprietà fondiaria privata, a condizione che le persone assicurate siano proprietarie dello stabile ma non del fondo.

1.2 Proprietari di un fondo non edificato

Proprietario privato di un fondo non edificato e non commerciale come ad esempio orti cittadini, coltivazioni e boschi.

1.3 Committente per lavori di ristrutturazioni e di ampliamento

Committente privato fino a CHF 100'000.- di costi complessivi per lo stabile assicurato tramite questa polizza secondo il Codice dei costi di costruzione 2 per stabili e il Codice dei costi di costruzione 4 per le sistemazioni esterne, incluse le prestazioni proprie e gli onorari.

Lo stipulante è obbligato ad attenersi alle linee guida e alle disposizioni rilasciate dalle autorità e dalla SUVA nonché alle regole generali riconosciute dell'arte edilizia. Prima dell'inizio dei lavori nel terreno, gli assicurati devono verificare i piani presso gli uffici competenti e procurarsi le indicazioni sulle ubicazioni precise di condutture sotterranee.

Gli assicurati sono tenuti ad adottare tutte le misure per proteggere gli oggetti edili adiacenti secondo le regole riconosciute dall'arte dell'edilizia, anche se tali misure risultano necessarie solo nel corso dei lavori di demolizione o costruzione.

Non sono assicurate le pretese avanzate per i seguenti danni:

- a) ai fondi, agli stabili e ad altre opere durante la realizzazione di lavori di ristrutturazione e ampliamento che interessano direttamente il progetto di costruzione o il relativo fondo;
- b) ai fondi, agli stabili e ad altre opere durante la realizzazione di lavori eseguiti agli stabili o a opere di terzi su pendii con pendenze di oltre 25 gradi, sulle rive di laghi o su pali di sostegno oppure sulle fondamenta oppure che richiedono una modifica delle acque freatiche o degli affluenti sotterranei;
- c) relativi alla riduzione della resa o dell'esaurimento delle fonti;
- d) relativi alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti tossici, indipendentemente dalla provenienza.

1.4 Autore di pregiudizi all'ambiente

È assicurata la responsabilità civile legale per i danni relativi a un pregiudizio all'ambiente se questo pregiudizio è la conseguenza di un evento unico, improvviso, imprevisto e che esige, inoltre, provvedimenti immediati quali l'annuncio alle autorità competenti, l'allarme alla popolazione e l'adozione di misure preventive o di misure volte a limitare i danni. Si considera pregiudizio all'ambiente una perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (comprese le acque freatiche) e del suolo (flora o fauna) cagionata da immissioni quando, a causa della perturbazione, possono risultare o risultano eventi dannosi o altri effetti nocivi per la salute dell'uomo, per i beni materiali o per gli ecosistemi. È altrettanto considerato un pregiudizio all'ambiente uno stato di fatto che il legislatore designa come danno all'ambiente.

Non sono assicurate le spese e le pretese:

- a) se più eventi simili quanto ai loro effetti richiedono congiuntamente delle misure che, per eventi dello stesso genere presi isolatamente, non sarebbero necessarie, ad esempio penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose al suolo oppure traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili;
- b) per la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di danni, per vuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture, come pure le spese per le relative riparazioni e modifiche (spese di risanamento);
- c) per danni all'ambiente propriamente detti oppure in relazione a un pregiudizio all'ambiente causati da scorie come terra inquinata, da impianti di deposito, dalla preparazione o dalla rimozione di residui di ogni genere, purché non si tratti di un impianto di compostaggio utilizzato a scopo privato;
- d) che sono in relazione a una violazione colposa di prescrizioni legali ed emanati dalle autorità.

2. Stabile in proprietà per piani, comproprietà o proprietà comune

2.1 Proprietà per piani

È assicurata:

1. la responsabilità civile legale della comunità dei proprietari di proprietà per piani usati in comune e abitati personalmente per le parti dello stabile, dei locali, degli impianti, dei dispositivi e dei fondi attribuite in diritto esclusivo;
2. la responsabilità civile legale dei singoli proprietari per piani nei confronti della comunità dei proprietari per danni alle parti dello stabile, dei locali, degli impianti, dei dispositivi e dei fondi;
3. la responsabilità civile legale della comunità dei proprietari nei confronti dei singoli proprietari per piani per danni le cui cause risiedono nelle parti dello stabile, dei locali, degli impianti, dei dispositivi e dei fondi usati in comune;
4. la responsabilità civile legale di un singolo proprietario per piani nei confronti di un altro proprietario per piani per

danni le cui cause risiedono nelle parti dello stabile, dei locali, degli impianti, dei dispositivi e dei fondi attribuite in diritto esclusivo.

Non è assicurata quella parte del danno che corrisponde alla quota parte di proprietà del proprietario per piani interessato, secondo l'iscrizione al registro fondiario, per le pretese avanzate dalla comunità dei proprietari nei confronti di un singolo proprietario per piani e viceversa.

2.2 Comproprietà

È assicurata la responsabilità civile legale di tutti i comproprietari anche per pretese avanzate da altri comproprietari.

Non sono assicurate:

- a) le pretese per danni agli stabili, ai fondi o ad altri impianti assicurati;
- b) quelle parti dei danni che corrispondono alla quota parte di proprietà del comproprietario danneggiato.

2.3 Proprietà comune

È assicurata la responsabilità civile legale di tutti i proprietari in comune.

Non sono assicurate le pretese avanzate da un altro proprietario in comune.

2.4 Economia domestica di proprietari per piani, comproprietari o proprietari in comune

I membri della famiglia e le persone che vivono nella stessa economia domestica sono equiparati ai proprietari per piani, ai comproprietari o ai proprietari in comune.

K Prestazioni e valutazione del danno

1. Prestazioni

Le prestazioni di Visana consistono nel versamento delle indennità dovute in caso di pretese fondate e nella difesa delle persone assicurate contro le pretese infondate. Esse comprendono anche gli interessi sul danno, le spese di riduzione del danno, le spese di perizia e legali, le spese giudiziarie, d'arbitrato e di mediazione, nonché le spese di prevenzione di danni e ripetibili accordate alla controparte.

Le prestazioni di Visana sono limitate per sinistro dalla somma garantita stabilita nella polizza. Si tiene conto in ogni caso della franchigia accordata.

Tutte le pretese per un danno con la medesima causa valgono come un unico sinistro. Il numero dei danneggiati, delle persone che avanzano una pretesa e delle persone aventi diritto è irilevante.

2. Prestazioni per le spese di prevenzione di danni

Visana assume le spese di prevenzione di danni in relazione a pregiudizi all'ambiente che incombono legalmente alla persona assicurata, se sono causate in ragione delle misure appropriate prese immediatamente al fine di evitare il pericolo e prevenire il verificarsi di un sinistro. Tali spese sono limitate per sinistro dalla somma garantita stabilita nella polizza per l'assicurazione di responsabilità civile privata. Si tiene conto in ogni caso della franchigia accordata.

Non sono assicurate:

- a) altre spese di prevenzione di danni, in particolare i costi per porre rimedio a uno stato pericoloso;
- b) le spese di prevenzione conseguenti a eventi cagionati da veicoli a motore, veicoli nautici e aeromobili, come pure dai loro pezzi e accessori.

3. Valutazione del danno

Per la valutazione del danno sono valide le seguenti disposizioni:

1. Visana conduce le trattative con il danneggiato. In questo senso, essa agisce in qualità di rappresentante delle persone assicurate e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per le persone assicurate.
2. Visana ha il diritto di versare l'indennità direttamente al danneggiato, senza dedurre un'eventuale franchigia. In tal caso la persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia, rinunciando a qualsiasi opposizione.
3. Senza la nostra autorizzazione, gli assicurati sono tenuti ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o il suo rappresentante in merito alle pretese di risarcimento; essi non dovranno riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni né versare indennità.
4. Senza il nostro consenso preventivo gli assicurati non sono autorizzati a cedere pretese dalla presente assicurazione a danneggiati o a terzi. Inoltre, gli assicurati sono tenuti a fornirci spontaneamente tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i passi intrapresi dal danneggiato, consegnarci tutti i documenti e le prove sul sinistro e, nella misura del possibile, sostenerci nell'elaborazione del sinistro.
5. Gli assicurati sono altresì tenuti ad affidarci la conduzione del processo civile, se non si può giungere a un accordo con il danneggiato e se si procede legalmente. Visana assume le spese nell'ambito del contratto, al massimo fino alla somma garantita. Se all'assicurato è assegnata un'indennità di processo, questa spetta a noi nella misura in cui essa non sia destinata a coprire le spese personali dell'assicurato.
6. L'assicurazione di responsabilità civile per stabili è un'assicurazione contro i danni.